



TRIBUNALE DI TRANI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Penale di Trani, Sezione Penale composta da:

- 1. dott. [redacted] Presidente
- 2. d.ssa [redacted] Giudice
- 3. d.ssa [redacted] Giudice

ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo, alla udienza dibattimentale del [redacted] la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted] nato a [redacted] il 09/01/19[redacted] ed ivi residente in via [redacted] - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [redacted], via [redacted] n. [redacted]

libero presente;

difeso di fiducia dall'avv. [redacted]

parte civile: [redacted] dif. avv. Maria Pia Vigilante;

IMPUTATO

Artt. 81, 609 septies c. 4 n. 1, 61 n. 11 c.p., perchè in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso costringeva con violenza e minaccia [redacted] - apprendista presso il suo negozio di parrucchiere - a compiere atti sessuali; in particolare, la costringeva a masturbarlo ed a toccarsi reciprocamente nelle parti intime.

In [redacted] da febbraio a maggio [redacted].

N. [redacted] Reg. Sent.
 N. [redacted] Reg.Gen.
 N. [redacted] R.G.N. Reato
 Data [redacted]

Depositata in Cancelleria il
 [redacted]
 Il Cancelliere [redacted]
 [redacted]

Notificato estr. al contumace il

 Ricezione comunicazione sentenza da parte del P.G.

ATTO DI IMPUGNAZIONE
 Appello/ricorso
 in data
 proposto dal imput./difens.
 Ricezione comunicazione dal P.M. il

 P.G. il

ATTO DI IMPUGNAZIONE
 Appello/ricorso
 addi
 proposto dal PM./ PG
 Notifica il
 all'imputato.....
 al difensore

Divenuta irrevocabile il

 Il Cancelliere

addi,
 Estratto esecutivo

N. C.P.

addi,
 Redatta Scheda

CONCLUSIONI

Il PM chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 capoverso.

Il difensore di parte civile chiede la condanna dell'imputato e il risarcimento del danno morale; deposita conclusioni scritte.

Il difensore dell'imputato si associa alla richiesta del PM.

Motivi della decisione

A seguito di rinvio a giudizio l'odierno imputato era chiamato a rispondere di quanto indicato in rubrica.

Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del [REDACTED] le parti concludevano come in epigrafe specificato.

L'analisi delle risultanze istruttorie che hanno riguardato il presente procedimento deve considerare principalmente le dichiarazioni rese dalla persona offesa [REDACTED]. Il contenuto della deposizione della giovane deve essere rapportato a quanto indicato in imputazione, selezionando gli elementi di fatto emersi dal processo attraverso i quali giungere a valutare coerente la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa.

Tale criterio ermeneutico trova fondamento, oltre che sulle regole della corretta argomentazione giuridica, anche sul noto e radicato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa dal reato sono idonee ad affermare la penale responsabilità dell'imputato quando sono oggettivamente attendibili.

Già in passato la Suprema Corte aveva evidenziato che, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può essere da sola assunta come fonte di prova quando venga sottoposta a un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l'ha resa (cfr. Corte di Cassazione Sentenza del 14/02/2005 n.5460 Sez.3 pen).

Di recente, tale univoco orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, con sentenza 7 febbraio 2011, n. 4443.

Infatti, il Supremo Collegio ha ribadito che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la

necessità di applicare le regole probatorie di cui all'articolo 192, commi 3 e 4, del c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.

Ciò posto, è bene evidenziare che, nel corso della sua deposizione, la [REDACTED] ha evidenziato di essersi recata nel maggio [REDACTED], accompagnata dai genitori, presso la caserma dei carabinieri di [REDACTED] per denunciare alcuni episodi di violenza sessuale da lei subiti da parte del [REDACTED].

Nell'evidenziare i motivi che avevano indotto la ragazza ad avere contatti con l'imputato, ella ha riferito di aver avuto desiderio di lavorare nell'ambito dell'attività artigianale di parrucchiera.

Avendo saputo che il [REDACTED] operava nel settore, la [REDACTED] (che al momento dei fatti aveva da poco compiuto 15 anni) si era recata, nel febbraio [REDACTED], presso l'esercizio dell'imputato.

Per la sua attività lavorativa la giovane riceveva da suo datore di lavoro una paga di € 50 a settimana (e, quindi, € 200 al mese).

Dopo circa quattro mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, il [REDACTED] aveva cominciato a manifestare approcci di tipo verbale con la [REDACTED] chiedendole informazioni di tipo intimo, come quelle riguardanti la taglia di reggiseno.

In seguito le *avances* del [REDACTED] avevano riguardato anche inviti a vedere, insieme alla stessa giovane, film a contenuto pornografico (al riguardo, la teste ha riferito di essere stata quasi costretta alla visione di tali filmati dall'imputato il quale avrebbe sfruttato anche la sua particolare situazione di alterazione emotiva).

A domanda del pubblico ministero, la [REDACTED] ha precisato che i film erano stati visti utilizzando il computer in possesso dell'imputato (strumento questo che si trovava all'interno del negozio) e nei momenti in cui non vi erano persone.

Pur con difficoltà legate alla giovane età in cui siano verificati i fatti delittuosi e alla conseguente difficoltà e pudore nei ricordi, la teste ha comunque affermato

che, dopo qualche tempo in cui siano verificati le condotte prima indicate, il [REDACTED] aveva chiesto alla [REDACTED] di essere toccato dalle parti intime.

Tale gesto a carattere sessuale era avvenuto quando all'interno del salone dell'esercizio commerciale non vi era alcuna persona, approfittando dei momenti di chiusura al pubblico della relativa attività.

Nel rievocare in dibattimento gli episodi per lei fonte di notevole stress emotivo, la [REDACTED] ha anche pianto.

Con particolare riferimento ai gesti compiuti dall'imputato, la teste ha affermato che il [REDACTED] si era abbassato i pantaloni e gli indumenti intimi; si era sistemato sul divano e le aveva chiesto di sedersi e di masturbarlo, sussurrandogli "*paroline abbastanza dolci per farmi cadere*" (cfr. verbale udienza pagina 16). La gestualità compiuta dall'imputato era consistita anche nell'afferrare la mano del giovane e di portarla verso il suo genitale.

L'atto si era concluso con il raggiungimento dell'orgasmo da parte del [REDACTED].

Tutto l'evento, così come realizzatosi, aveva provocato un forte shock nella giovane alla quale, peraltro, il [REDACTED] aveva poi detto di non dire nulla a nessuno di quanto accaduto.

A dire della persona offesa, il [REDACTED] si era spinto, successivamente a tali fatti, a chiedere anche un rapporto orale sempre con la stessa giovane ma quest'ultima si era rifiutata.

In sostanza, i contatti avuti tra l'imputato e la [REDACTED] si erano sostanziati in atti sessuali tesi alla masturbazione dell'uomo. In una sola occasione tale azione era stata concretizzata in bagno e si era verificata durante la normale attività artigianale.

A seguito di contestazioni effettuate dal pubblico ministero, la teste ha confermato che il [REDACTED] era solito "rassicurarla" con delle scuse, facendole

capire che una tale relazione sessuale fosse un fatto normale tra datore di lavoro e sua dipendente.

Sempre per specificare le modalità dell'attività sessuale, la [REDACTED] ha riferito che l'atto di eiaculazione da parte dell'uomo avveniva solitamente sulla sua persona (cioè sul corpo del [REDACTED]), mentre una volta era stato realizzato nel lavandino del bagno presente all'interno dell'immobile.

I contatti di tipo sessuale tra imputato e persona offesa si erano accentuati sino a realizzare (sempre da parte del [REDACTED]) palpazioni delle parti intime della [REDACTED] (e cioè seno e interno cosce, senza toccare direttamente la vagina della giovane).

La teste ha anche affermato di essere stata oggetto di confidenze da parte di un'amica e collega di lavoro, [REDACTED], che le aveva chiesto se fosse stata molestata sessualmente dall'imputato; a tale domanda, in un primo momento, la [REDACTED] aveva risposto evasivamente, negando l'accaduto per senso di vergogna.

In seguito, acquisita maggiore confidenza su tale argomento, la teste aveva confermato alla collega di aver subito atti di tipo sessuale, tanto che l'amica [REDACTED] le aveva consigliato di andare via e di interrompere il rapporto lavorativo. In ogni caso, la persona offesa aveva poi deciso (in data 16 maggio [REDACTED]) di denunciare l'imputato per quanto accaduto.

La [REDACTED] ha riferito anche di un episodio accaduto qualche tempo prima della denuncia quando si era recata di domenica, a [REDACTED], insieme al [REDACTED] per svolgere un'attività presso la scuola professionale per parrucchieri.

Nel rientrare da [REDACTED], il [REDACTED] aveva cambiato la solita direzione di strada e si era diretto verso un luogo di campagna raggiunto il quale egli aveva chiesto alla [REDACTED] di masturbarlo.

Compiuto l'atto, l'imputato aveva accompagnato la giovane a casa.

L'ultimo giorno di lavoro era stato quando la [REDACTED] si era recata presso l'esercizio del [REDACTED] per effettuare le pulizie. In quell'occasione, ella aveva raccolto gli oggetti personali ed era andata via con l'intenzione di non tornare presso la struttura dell'imputato. Le chiavi di accesso - di cui la giovane era in possesso la giovane per poter entrare all'interno dell'immobile ed effettuare le operazioni a lei affidate dall'imputato - erano state portate nei giorni successivi dal padre presso l'esercizio dell'imputato.

Di quanto da lei deciso, comunque, la [REDACTED] non aveva avvertito in alcun modo il [REDACTED] in quanto la giovane aveva deciso di interrompere con quest'ultimo ogni tipo di rapporto personale.

A specifiche domande del pubblico ministero, la teste ha riferito, riassuntivamente, di aver vissuto la sua esperienza sessuale con molta vergogna e di non aver capito, almeno all'inizio, la valenza negativa degli atti da lei subiti in considerazione della sua età. Aveva poi deciso di presentare denuncia perché dell'accaduto aveva parlato con un ragazzo con cui ella aveva un rapporto di amicizia. Attraverso i dialoghi con quest'ultimo, la [REDACTED] aveva compreso il disvalore degli eventi e aveva deciso di rappresentare ogni cosa alle Forze dell'ordine.

A specifica domanda della difesa di parte civile, la teste ha riferito che la sua attività lavorativa si svolgeva dal martedì al venerdì, dalle 9.00 alle ore 13.30 circa, e, nella seconda parte della giornata, dalle ore 15.30 alle 22.00-22.30 circa.

Gli episodi delittuosi si erano verificati nella fascia di orario che riguardava la pausa pranzo quando datore di lavoro e dipendente si intrattenevano all'interno dei locali lavorativi per circa 15-20 minuti.

La teste ha anche specificato che l'11 maggio, al rientro dalla città di [REDACTED] (luogo dove i due si erano spesso recati per effettuare un corso di taglio per parrucchieri), si era verificato un ennesimo episodio di masturbazione al termine del quale (verso le ore 16 circa) la ragazza era andata via.

Importante è stata la deposizione della persona offesa nella parte in cui quest'ultima ha riferito che, al momento in cui il padre si era recato presso l'esercizio gestito dal [REDACTED] per lasciare le chiavi di accesso già in possesso della figlia, il genitore non aveva ricevuto alcuna contestazione da parte dell'imputato. Quest'ultimo, del tutto incomprensibilmente, non aveva chiesto spiegazioni al genitore in ordine all'improvvisa interruzione del rapporto di lavoro da parte della [REDACTED]. E anche successivamente, nessuna contestazione di natura formale era stata mossa dal [REDACTED] che pure aveva perso la collaborazione di una persona di sua assoluta fiducia.

Le dichiarazioni rese alla persona offesa - il cui contenuto, come prima detto, è stato ottimizzato riferendolo agli specifici fatti contestati all'imputato e alla rilevanza degli elementi processuali emersi dall'atto istruttorio - devono essere messe in relazione a quelle di [REDACTED], amico della persona offesa, e dalla già citata [REDACTED].

In particolare, [REDACTED] ha riferito di aver conosciuto la persona offesa per amicizia e di aver saputo (intorno al mese di maggio [REDACTED]) che la donna era stata vittima di un abuso sessuale.

Il teste ha affermato che la giovane aveva difficoltà nel rievocare gli eventi in quanto si vergognava. Superate tale stato emotivo, ella aveva gli raccontato ogni cosa, e in particolare che l'imputato l'aveva costretta a vedere il film pornografici all'interno dell'esercizio commerciale e di essere stata costretta a masturbarlo.

Il racconto della giovane era avvenuto con un forte coinvolgimento emotivo tanto che ella aveva pianto.

A specifica domanda rivolta dalla difesa di parte civile, il teste ha anche riferito di aver saputo, attraverso le confidenze di una sua precedente fidanzata, che presso la struttura gestita dalla [REDACTED] la situazione lavorativa non era ottimale al punto che anche quella ragazza aveva deciso di non proseguire più l'attività.

A seguito delle confidenze ottenute dalla [REDACTED], il teste le aveva consigliato di non tornare più al lavoro e di rivolgersi alla sorella.

Successivamente, sempre a dire del teste, la [REDACTED] e la sorella si erano recate presso l'immobile del [REDACTED] per riprendere gli effetti personali della persona offesa.

Il [REDACTED] ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, in conseguenza dei fatti accaduti la persona offesa aveva dovuto seguire un percorso psicologico presso una struttura deputata a tale esigenza sanitari.

È stata sentita anche la teste R [REDACTED] la quale ha riferito di conoscere l'imputato avendo lavorato presso la sua struttura per alcuni giorni qualche anno prima della [REDACTED].

La teste aveva ricevuto le confidenze della persona offesa che le aveva detto di essere spaventata in quanto il suo datore di lavoro le chiedeva di masturbarlo.

A fronte di tali dichiarazioni, la [REDACTED] le aveva consigliato di rivolgersi ai genitori quali uniche persone che potevano dare una mano alla giovane.

In ordine ai rapporti avuti dalla teste con l'imputato, quest'ultima non ha saputo riferire alcune situazioni di imbarazzo, e ciò in conseguenza dello scarso tempo durante il quale aveva frequentato l'esercizio del [REDACTED] per motivi lavorativi (appena due giorni).

È stato sentito l'imputato il quale ha sostanzialmente affermato di non aver compiuto alcun atto che gli è stato addebitato dalla [REDACTED].

Il rapporto lavorativo con la giovane era iniziato a seguito dell'intervento della stessa [REDACTED], che l'aveva contattato insieme ai suoi genitori. L'incontro era avvenuto intorno al febbraio del [REDACTED].

Dopo aver fatto una settimana di prova, il rapporto lavorativo con la giovane era divenuto più stabile e si era realizzato attraverso gli orari canonici della attività artigianale.

La relazione concretizzatasi tra datore di lavoro e dipendente era stata, a dire dell'imputato, assolutamente normale sicchè ogni ricostruzione degli eventi fornita dalla persona offesa doveva essere considerata del tutto inesistente.

Chieste spiegazioni da parte del Collegio in ordine alla assoluta stranezza del comportamento della persona offesa - che, secondo la versione offerta dell'imputato, avrebbe inventato ogni cosa, mentendo su fatti rilevanti, e per un tempo non breve - il ██████ si è espresso in modo generico con frasi del tipo: *"io non saprei per quale motivo, me lo sono chiesto anch'io, sinceramente"*.

L'imputato si è soffermato anche sull'utilizzo del computer da parte della giovane sua assistente, ma tale elemento fattuale - volto a descrivere ciò che accadeva quotidianamente all'interno della struttura da lui gestita e, magari, non valutato benevolmente dallo stesso datore di lavoro - non ha avuto alcun rilievo di tipo processuale con riferimento alle specifiche contestazioni a lui mosse.

Ciò che è emerso dall'intera deposizione dell'imputato è il suo atteggiamento distaccato, algido ed emotivamente asettico rispetto all'intera vicenda, circostanza questa che è stata sottolineata dal Collegio e che ha portato a chiedere spiegazioni allo stesso ██████, non ricevendone, però, nessuna valida e convincente.

Al riguardo, è apparsa assolutamente singolare la circostanza che, a fronte di una collaborazione con la persona offesa, risalente del tempo e caratterizzata da una operatività sistematica e produttiva sotto il profilo lavorativo, il ██████, al momento dell'interruzione del rapporto, non abbia chiesto alcuna spiegazione né alla giovane, né ai suoi genitori.

Per converso, sarebbe stato normale attendersi che l'imputato, con l'insistenza e l'interesse pari allo spirito collaborativo che sino ad allora realizzato, avesse cercato in ogni modo di ricostruire il rapporto professionale al fine di non farsi mancare un contributo importante come quello che aveva potuto apprezzare sino ad allora da parte della giovane M. [REDACTED]

E invece nulla di tutto ciò è accaduto (confronta verbale di udienza pagina 19, 20, 21), non essendo sufficienti e persuasive le dichiarazioni dell'imputato riguardanti un presunto contrasto circa l'utilizzo del computer portatile presente all'interno del suo negozio.

Tali considerazioni risultano avvalorate dalla circostanza che il [REDACTED] ha confermato che l'interruzione del rapporto lavorativo con la dipendente sarebbe stato motivato, secondo quanto a lui espresso dal genitore della ragazza, per questioni legate agli orari eccessivi e a un incomprensibile desiderio di "non voler più lavorare".

Sul punto, vi è da dire che, sempre secondo l'imputato, la [REDACTED] non si era mai lamentata per i tempi di lavoro o per la retribuzione pattuita.

Con riferimento ai viaggi presso la città di [REDACTED], l'imputato ha riferito che egli si recava in tale posto per fare formazione ad altri soggetti che volevano intraprendere l'attività di parrucchiere.

La [REDACTED], quindi, svolgeva, in tali occasioni, i compiti di sua assistente.

L'imputato ha anche descritto con dovizia di particolari le attività quotidiane che lui e la [REDACTED] compivano nei giorni cui si recavano a [REDACTED].

Dalle sue parole, quindi, è emersa una empatia operativa tra i due soggetti che dimostra un rapporto molto stretto e non facilmente scalfibile da eventi superficiali. Di conseguenza risulta ancor più incomprensibile come, a fronte di una tale condivisione di intenti, non vi siano stati da parte del [REDACTED] atteggiamenti formali, chiari ed inequivoci volti a riottenere la disponibilità della

██████████ una volta che quest'ultima - improvvisamente senza motivazioni apparentemente valide - aveva deciso di non frequentare più la struttura gestita dall'imputato (cfr. verbale di udienza pagina 35-36).

È stato sentito ██████████.

Quest'ultimo ha riferito di essere stato amico dell'imputato e di conoscere anche la persona offesa per averla incontrata presso il salone di parrucchiere nella qualità di collaboratrice dello stesso ██████████.

Il teste si è soffermato sulla sua frequentazione di quel locale che sarebbe stata particolarmente intensa, tanto da incontrarsi sistematicamente insieme ai suoi amici proprio presso quell'esercizio.

In sostanza, lo ██████████ ha cercato di evidenziare che tale posto era considerato come una sorta di luogo di ritrovo per scambiare chiacchiere fra amici.

Va subito precisato che il collegio ha posto numerose domande in ordine alla stranezza di una frequentazione così assidua, rappresentando anche l'incongruenza di tutto ciò con la normale attività artigianale ed economica che l'imputato doveva realizzare e che poteva essere disturbata dalla presenza di terze persone estranee.

Sul punto, il teste non ha saputo fornire dichiarazioni sufficientemente chiare e convincenti, specie quando ha evidenziato che gli amici sarebbero stati soliti intrattenersi presso quell'immobile addirittura sino alle ore 01.30, e cioè in piena notte (e ciò sarebbe avvenuto quasi tutti i giorni della settimana).

Piuttosto va rimarcato - proprio per evidenziare ulteriori elementi di perplessità circa la versione offerta dal teste - che lo ██████████ non ha dato spiegazioni attendibili in ordine all'impatto (certamente negativo) che una tale frequentazione della locale del ██████████ avrebbe avuto sull'insieme delle altre sue relazioni personali, anche affettive.

La particolarità degli atti sessuali compiuti dal [REDACTED] ai danni della persona offesa può rientrare nei casi previsti dall'art. 609 bis comma 3 c.p.

Pertanto si dichiara [REDACTED] colpevole del reato a lui ascritto, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 609 bis c.p., e lo condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali (pena base, anni due di reclusione, a cui segue l'aumento per la continuazione contestata).

Dichiara il [REDACTED] interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla curatela e alla tutela.

Dichiara la perdita del diritto del predetto imputato agli alimenti, nonché l'esclusione dalla successione alla persona offesa.

Dichiara il predetto imputato interdetto da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Condanna l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese di costituzione che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA, CNA, come per legge.

Pone a carico dell'imputato una provvisoria da versarsi a favore della parte civile pari a euro 10.000,00.

Si riserva giorni 90 per la motivazione.

P Q M

Letti gli artt.533-535 c.p.p. dichiara [REDACTED] colpevole del reato a lui ascritto, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 609 bis c.p., e lo condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiara il [REDACTED] interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla curatela e alla tutela.

Dichiara la perdita del diritto del predetto imputato agli alimenti, nonché l'esclusione dalla successione alla persona offesa.

Dichiara il predetto imputato interdetto da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Letti gli artt. 538 e seg. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese di costituzione che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA, CNA, come per legge.

Pone a carico dell'imputato una provvisoria da versarsi a favore della parte civile pari a euro 10.000,00.

Si riserva giorni 90 per la motivazione.

Trani XXXXXXXXXX

Il Presidente est.

